

(N. 2872)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 4 marzo 1953 (V. Stampato N. 3052)

d'iniziativa dei Deputati **RAPELLI, BAVARO, BIASUTTI, COLLEONI, DE MEO, DRIUSSI, SAILIS, NATALI** Lorenzo, **SEMERARO** Gabriele, **TOSI**

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L' 11 MARZO 1953

Modifica dell'articolo 106 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401
sostituito dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1939, n. 942

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 106 del testo unico 16 ottobre 1922, n. 1401, sostituito dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1939, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Gli esattori delle imposte che saranno confermati o nominati titolari di una esattoria, manterranno in servizio il personale della medesima, il quale risulti iscritto da almeno tre mesi al Fondo di previdenza istituito ai sensi del successivo articolo 110 alla data di aggiudicazione o del conferimento in qualunque modo dell'Esattoria.

« Il personale confermato ha il diritto di con-

giungere a tutti gli effetti il servizio ininterrottamente prestato, con quello che presterà.

« Salvo licenziamento per giusta causa, il personale deve essere trattenuto in servizio almeno fino al raggiungimento del 65° anno di età e del diritto a fruire del trattamento di previdenza, o, a sua richiesta, sino al verificarsi delle condizioni disposte per il trattamento di previdenza ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1952, n. 693.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.